

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005

Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Visto l'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il documento del 18 gennaio 1994 recante "Linee Guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante";

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" ed, in particolare, l'articolo 20, comma 4, che dispone affinché il Dipartimento della Protezione Civile stabilisca, d'intesa con la Conferenza Unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile nel 1994 anche al fine di dare concreta attuazione al dianzi citato art. 20, comma 4;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 13 gennaio 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa sono approvate le Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'allegato documento, che entra a far parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

**PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA ESTERNA  
DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI A RISCHIO  
D'INCIDENTE RILEVANTE**

**LINEE GUIDA**

*dicembre 2004*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## I Premessa

Il Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 334/1999, ha predisposto il presente documento che rappresenta lo strumento operativo per l'elaborazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante di cui all'art 8 del citato decreto legislativo

Il documento è indirizzato agli operatori di settore appartenenti alle Prefetture, alle Regioni e agli Enti locali e della protezione civile che si occupano di pianificazione d'emergenza nell'ambito della gestione del rischio industriale, nonché ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali è previsto l'obbligo della predisposizione del PEE, fatte salve le disposizioni e le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano<sup>1</sup>. Rispetto alla precedente edizione, emanata dal Dipartimento nel 1994, queste nuove Linee Guida forniscono gli elementi essenziali per redigere un piano funzionale per organizzare una risposta efficace a una emergenza causata da un incidente rilevante che si sviluppi su un territorio antropizzato.

Ciò è stato possibile in quanto la nuova normativa di settore (D. Lgs. 334/1999) è molto più chiara della precedente (D.P.R. 175/88) e impone al gestore, fra gli altri adempimenti, anche quello di fornire all'Autorità Preposta (AP)<sup>2</sup> tutti i dati di interesse per predisporre il PEE, con particolare riguardo alla redazione del Rapporto di Sicurezza e della Scheda informativa per la popolazione di cui all'allegato V del D.Lgs 334/99.

La redazione del PEE rappresenta un'attività complessa e articolata sia per gli obiettivi di sicurezza che intende raggiungere che per il coinvolgimento di diverse Istituzioni competenti. Questa attività deve essere curata nei dettagli, a partire dalla fase preparatoria, e costituire un'occasione di promozione di una forma efficace di partenariato e di sussidiarietà istituzionale.

L'AP, quindi, nel corso della predisposizione del PEE, promuove, con incontri ed esercitazioni, la conoscenza reciproca tra le strutture e la familiarizzazione tra il personale addetto nonché testa il livello di conoscenza delle procedure e delle capacità operative di ciascun soggetto coinvolto.

In particolare, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle strategie, delle modalità di intervento e della gestione delle emergenze tra le istituzioni, sarebbe opportuno convocare un'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., per concludere il momento partecipativo in un accordo tra le parti e i soggetti interessati circa le azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze.

Ciò garantisce non solo l'efficienza delle azioni di tutti gli Enti coinvolti, ma favorisce il coordinamento delle attività rendendo gli interventi operativi tempestivi ed efficaci.

Inoltre, visto la specificità del PEE rispetto al territorio, è importante che alle riunioni partecipino i Sindaci del comune ove è ubicato lo stabilimento e dei comuni limitrofi, nonché il gestore dello stesso. Quest'ultimo dovrà assumersi, in tale sede, anche l'impegno di inoltrare tempestivamente all'AP la comunicazione riguardante l'insorgere di eventi del processo produttivo che potrebbero ragionevolmente provocare un "quasi incidente" o un incidente rilevante (con riferimento all'analisi dei rischi sviluppata nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza ex DM 9 agosto 2000).

E' auspicabile che il gestore consolidi questo comportamento affinché, in caso di un evento incidentale, l'AP sia posta in allerta al fine di avere a disposizione il tempo necessario per attivare il PEE. Ciò permette di individuare i sistemi di protezione più adeguati da far assumere alla popolazione per salvaguardarne la salute.

<sup>1</sup> Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670

<sup>2</sup> Prefetto, salve eventuali diverse attribuzioni derivanti dall'attuazione dell'art 72 del D.Lgs. 112/98 e dalle normative per le province autonome di Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale

Le nuove Linee Guida si presentano con un testo essenziale nella struttura, di facile lettura e di agevole consultazione, in quanto sviluppano uno schema di PEE che, suddiviso per capitoli e argomenti da svolgere, rappresenta la sintesi del piano da realizzare.

Le prime due sezioni dello schema di piano riguardano gli argomenti già trattati nella maggior parte dei PEE esistenti mentre la sezione denominata "Modello organizzativo d'intervento" costituisce l'elemento innovativo introdotto da questo documento. L'attuazione delle procedure previste in tale modello richiede affinate capacità organizzative per poter valorizzare le potenzialità di ogni interfaccia che concorre all'attuazione degli interventi in emergenza.

L'organizzazione per rispondere alle caratteristiche dell'efficienza deve basarsi su una struttura di comando e controllo, alla quale confluisce il flusso delle informazioni e dei dati dall'inizio dell'emergenza alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza degli impianti.

Con il presente documento si intende affrontare anche il tema del linguaggio della pianificazione di emergenza esterna nel rischio industriale al fine di favorirne l'uniformità sul territorio nazionale, agevolando le attività di controllo e di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nell'attuazione del D.Lgs 334/1999

Si sottolinea, infine, che il presente documento non intende modificare quanto prodotto in precedenza dall'AP qualora il PEE sia in grado di assicurare e garantire l'efficacia e l'efficienza, della propria operatività d'intervento volta a fronteggiare un'emergenza causata da un incidente rilevante.

Questo documento può costituire, altresì, un utile riferimento per la stesura di un piano di emergenza per altre attività produttive

#### L.1 EFFICACIA DEL PEE

L'efficacia di un PEE si può valutare in funzione della capacità di rispondere in modo tempestivo ad una emergenza industriale senza far subire alla popolazione esposta gli effetti dannosi dell'evento incidentale atteso ovvero mitigando le conseguenze di esso attraverso la riduzione dei danni.

I requisiti minimi che concorrono a rendere efficace un PEE riguardano i tre elementi di seguito descritti che devono essere contemporaneamente presenti nel documento di pianificazione:

- **sistemi di allarme** - indispensabili per avvertire la popolazione e i soccorritori del pericolo imminente;
- **informazione alla popolazione** - effettuata dal Sindaco per rendere noti tutti i dati relativi alle sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti e agli effetti di questi sulla salute umana nonché alle misure di autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza;
- **vulnerabilità territoriale** - cartografia degli elementi vulnerabili unitamente ai luoghi ove è necessario inviare con tempestività i soccorsi

Il livello di protezione attuato dal PEE è misurabile attraverso la realizzazione di apposite esercitazioni periodiche che coinvolgano anche la popolazione e testino la validità delle procedure definite e concordate con i Vigili del Fuoco, il Sindaco e gli altri soggetti che si devono attivare in emergenza.

La premessa costituisce parte integrante delle presenti linee guida.

## II IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E IL COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Il perseguimento degli obiettivi enunciati dal D.Lgs 334/1999 richiede l'attivazione di un'insieme di attività da parte dei vari soggetti pubblici e privati - indicati nella norma - al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e di ridurre e mitigare le conseguenze di tali incidenti sulla salute umana e sull'ambiente.

Per minimizzare le conseguenze provocate da tali eventi incidentali è prevista la redazione di appositi piani di emergenza: interni (PEI) ed esterni (PEE) allo stabilimento industriale. I primi sono volti a individuare le azioni da compiere, in caso di emergenza, da parte del gestore e dei suoi dipendenti, mentre i PEE organizzano e coordinano azioni e interventi di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti rilevanti, raccordandosi con i PEI.

I PEI sono predisposti dai gestori degli stabilimenti ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 334/1999, mentre i PEE sono compito esclusivo dell'AP, ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto.

Il PEE è predisposto dall'AP d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione da concordare con il Sindaco, fino all'individuazione delle forme di consultazione di cui all'art.20, comma 6, del D.Lgs. 334/1999.

Con richiamo all'art.20, comma 1, del citato D. Lgs. 334/1999, l'AP trasmette il PEE, dopo averlo aggiornato alla luce degli indirizzi contenuti nel presente documento, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Sindaco, alla Regione e alla Provincia competenti per territorio, al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Protezione Civile. Il PEE deve essere altresì tempestivamente trasmesso dall'AP al gestore e ai soggetti coinvolti nella pianificazione, attivazione e attuazione del piano medesimo.

Il PEE rappresenta il documento ufficiale con il quale l'AP organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un incidente rilevante sulla base di scenari che individuano le zone a rischio ove presumibilmente ricadranno gli effetti nocivi dell'evento atteso.

Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le regioni e i vari enti locali, nonché con le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento riportate nel Rapporto di Sicurezza (RdS) e nella Scheda informativa di cui all'allegato V del D.Lgs 334/1999 (portata a conoscenza della popolazione a cura del Sindaco).

Il RdS è sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Regionale (CTR), o dell'organismo equipollente costituito ai sensi della normativa, che lo esamina e lo valida. Da ciò dipende la classificazione del PEE in quanto esso è definitivo o provvisorio a seconda che il RdS abbia superato o meno l'istruttoria e la valutazione tecnica finale del CTR.

Il PEE provvisorio comporta per l'AP l'individuazione di scenari incidentali i cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite direttamente dal gestore (art.11 del D.Lgs. 334/1999) e dalla Scheda Informativa, alla popolazione (art.22 del D.Lgs 334/1999) oppure utilizzando il sistema di calcolo proposto con il metodo speditivo di cui all'All 1 del presente documento nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per elaborare uno scenario incidentale.

Il coordinamento tra le informazioni pertinenti nei PEE e gli strumenti di pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni, urbanistiche e di protezione civile, appare utile anche ai fini della migliore gestione del processo di governo del territorio.

A tale proposito il PEE, nella forma provvisoria, potrebbe essere utilizzato, ad esempio, in assenza di informazioni più certe da parte dei RdS, come elemento di supporto alla determinazione da parte

del Sindaco per l'individuazione delle aree interessate dal regime transitorio relativo ai titoli abilitativi edilizi, previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 334/1999

Viceversa, il PEE definitivo può essere utilizzato come primo elemento conoscitivo, in assenza di altri supporti e documenti tecnici, per una preliminare identificazione delle tematiche di interesse della pianificazione del territorio sulla base del censimento degli immobili compresi nelle zone a rischio (di sicuro impatto, di danno, di attenzione), fermo restando che i processi di pianificazione del territorio sono soggetti alle norme di cui all'art. 14 del D. Lgs. 334/1999 e del DM 9 maggio 2001.

Le tre zone a rischio (previste anche nella sezione 9 della Scheda di informazione alla popolazione) sono, altresì, oggetto di attenzione da parte del Sindaco il quale, ai sensi del D. Lgs. 334/1999, oltre ad avere l'obbligo di informare la popolazione residente sulla natura degli eventuali incidenti, sui loro effetti e sulle norme comportamentali da assumere, deve tenere conto delle determinazioni riportate nei PEE ai fini della predisposizione degli strumenti urbanistici. Per tale motivo è necessario che il PEE sia redatto con la collaborazione delle Regioni e di tutte le Amministrazioni locali competenti ivi comprese quelle titolari di compiti inerenti la pianificazione del territorio.

Al proposito, si sottolinea che le strutture strategiche di protezione civile devono essere ubicate in area sicura.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE